

STATUTO DELLA "FONDAZIONE

DOLOMITI EMERGENCY ETS"

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, per trasformazione dell'Associazione Dolomiti Emergency Onlus, una Fondazione, denominata " **FONDAZIONE DOLOMITI EMERGENCY ETS**" (di seguito la "**Fondazione**").

1.2 La Fondazione è un ente del terzo settore disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche "CTS") e dal Codice civile.

1.3 La Fondazione farà uso nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della denominazione comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o "ETS", indicando gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Belluno**. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce variazione statutaria e deve essere comunicato all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ART. 3

SCOPI, VALORI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, priva di scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la sicurezza del territorio montano e favorendo la valorizzazione dell'ambiente, delle comunità e delle culture alpine, intese come equilibrio tra natura, popolazioni locali e flussi turistici. A tal fine, sostiene la diffusione di una cultura della prevenzione fondata sull'informazione, sulla formazione e sulla responsabilizzazione di chiunque frequenti la montagna. La Fondazione si impegna inoltre a supportare, perfezionare e valorizzare il modello di soccorso e di intervento in emergenza,

così come le attività sociali e socio-sanitarie in ambiente montano, contribuendo in modo concreto al benessere, alla sicurezza e alla tutela delle persone che vivono, lavorano o visitano il territorio alpino.

3.2 Le finalità di cui sopra sono perseguite attraverso lo svolgimento esclusivo o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a del CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b del CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c del CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d del CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lett. e del CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. u del CTS);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche (art. 5, comma 1, lett. y del CTS).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà pertanto realizzare le seguenti attività:

- dare sostegno alle attività di soccorso e di assistenza sanitaria a favore degli abitanti e delle comunità della montagna (comprese quelle turistiche), oltre che dei soggetti impegnati in attività alpinistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, escursionistiche, speleologiche e in ogni altra attività connessa alla frequentazione dell'ambiente montano a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano e altri ambienti impervi del territorio;
- dare sostegno alle attività di assistenza socio-sanitaria a favore degli abitanti e delle comunità della montagna (comprese quelle turistiche);
- dare sostegno alle attività che favoriscano la residenza e la permanenza nelle aree più interne della montagna;
- dare sostegno alle Associazioni, enti, organizzazioni e soggetti che si occupano delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, di tutela e valorizzazione dell'ambiente alpino e delle sue comunità, nonché delle attività istituzionali relative alle attività di cui sopra;
- concorrere alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni alpinistici, speleologici, escursionistici e di quelli derivati dall'attività sia lavorativa che del tempo libero svolte negli ambienti montani ostili ed impervi, con particolare riferimento all'urgenza ed emergenza sanitaria in aree montane;
- promuovere studi e curare la diffusione d'indicazioni e d'informazioni relative alle finalità istitutive ed alle più generali tematiche legate alla cultura della prevenzione e della informazione relative alle attività di cui sopra;
- promuovere, attraverso le formule più idonee e consone allo spirito istitutivo della Fondazione Dolomiti Emergency ETS e alle sue finalità, l'assistenza anche economica per gli interventi di soccorso ed elisoccorso quali definiti dal Servizio Sanitario o da altro Ente o da Pubblica Amministrazione deputata a farlo;
- promuovere e finanziare attività di ricerca in ogni sua forma e studi scientifici, (conferenze, congressi, corsi, ecc.) che abbiano finalità indirizzate allo sviluppo e al miglioramento di attività di soccorso pre-ospedaliero o di

urgenza-emergenza sanitaria e di tutte le altre attività di cui sopra;

3.3 Per perseguire i suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- stipulare accordi con enti e istituzioni pubbliche e private;
- costituire fondi destinati e vincolati a uno scopo specifico;
- costituire o partecipare a fondazioni e altri enti non profit con finalità analoghe alle proprie; aderire a enti nazionali e internazionali che svolgano attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
- costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento dei propri scopi;
- acquisire, realizzare, gestire, locare, possedere a qualsiasi titolo beni immobili, mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività;
- partecipare a bandi e gare, anche ad evidenza pubblica, laddove soddisfatti i requisiti e sia utile allo svolgimento delle proprie attività.

3.4 La Fondazione persegue i propri fini e realizza le sue attività anche in collaborazione e/o partnership con altri Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Soggetti che operano nell'ambito socio-sanitario ed in particolare con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e l'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (di seguito U.L.S.S.), il la 2^a Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (di seguito C.N.S.A.S.), le sezioni Bellunesi del Club Alpino Italiano (C.A.I.), le Associazioni delle Ambulanze in rapporto di convenzione con l'U.L.S.S., oltre che con altri Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Soggetti che operano nell'ambito socio-sanitario,.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali alle stesse e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

4.2 Nei limiti di cui sopra, l'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio indicato nell'atto di trasformazione;
- dalle riserve accantonate e destinate a uno scopo specifico;
- da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato e/o deliberato dal Consiglio di amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

5.2 La Fondazione trae le proprie risorse:

- dai proventi e dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da somme derivanti dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati erogati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- da proventi, entrate e incassi derivanti da attività di interesse generale;
- da entrate, ricavi e proventi derivanti dalle attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- da proventi derivanti da raccolte di fondi, comprese le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche attraverso l'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, anniversari o campagne di sensibilizzazione, ai sensi dell'art. 7 del CTS.

5.3 Il patrimonio della Fondazione, compresi eventuali lasciti, proventi, entrate, redditi comunque denominati, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominati a dipendenti e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/17.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

6.2 Entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore ed entro lo stesso termine lo deposita nel Registro Unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 117/2017.

6.3 Gli avanzi di gestione annuali sono destinati a reintegrare il patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 del CTS resosi necessario a seguito di riduzioni dello stesso dovute a perdite, e solo la differenza al potenziamento delle attività della fondazione o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

6.4 Al superamento del limite di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio Sociale secondo le linee guida di cui alla norma sopra richiamata e lo sottopone all'Organo di Controllo, che ne attesta la redazione in conformità alle predette linee guida. Il Bilancio Sociale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio viene pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 117/2017.

ART. 7

ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei sostenitori;
- l'Organo di controllo.

7.2 Sono uffici della Fondazione, se nominati, il Direttore Generale e il Segretario Amministrativo.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di amministrazione (di seguito anche "**Consiglio**") è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio uscente.

8.2 Ciascuno dei seguenti soggetti può presentare fino ad un massimo di 3 (tre) candidature non vincolanti per il Consiglio uscente, che può effettuare la nomina del nuovo Consiglio indipendentemente dalle stesse:

- a. U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" di Belluno;
- b. 2^a Delegazione Dolomiti Bellunesi del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto;
- c. Sezione di Belluno del Club Alpino Italiano, che raccoglierà le proposte delle Sezioni Bellunesi;
- d. Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della provincia di Belluno ODV, che raccoglierà le proposte delle Associazioni aderenti che si occupano di primo soccorso, emergenze sanitarie e trasporto in ambulanza;

8.3 Il Consiglio di Amministrazione uscente, prima di procedere alla nomina dei nuovi consiglieri, richiede ai soggetti legittimati alla presentazione delle candidature – come individuati al comma 2 – di indicare i propri candidati.

8.4 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

8.5 Salvo dimissioni, decadenza, revoca, decesso o permanente impedimento, i Consiglieri resteranno in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili fino ad un numero massimo di 2 (due) mandati consecutivi e comunque per una durata temporale totale non superiore a 12 (dodici) anni.

8.6 Il Consiglio di amministrazione può dichiarare decaduto qualsiasi membro che, senza giusta causa, non partecipi a tre riunioni consecutive.

8.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi. Inoltre, allo scopo di evitare eventuali profili d'incompatibilità nonché possibili conflitti d'interesse, la carica di membro del Consiglio è incompatibile con:

- a. la carica di membro del Consiglio Direttivo in altri Enti, che presentino nel loro statuto finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- b. lo status di dipendenti con funzione dirigenziale o comunque apicale in altri enti, che presentino nel loro statuto le stesse finalità della Fondazione;
- c. lo status di lavoratore subordinato o parasubordinato, di libero professionista o collaboratore occasionale comunque retribuito dalla Fondazione, ad eccezione di coloro che prendono parte - in qualità di formatori – ai corsi e ai progetti inerenti il primo soccorso e BLSD.

8.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti, i consiglieri rimasti in carica procedono alla nomina di un nuovo Consiglio con le modalità previste dal presente articolo.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.10 In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a. predispone, ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione;
- b. delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e contributi;
- c. predispone e approva il bilancio annuale e quello sociale se obbligatorio per legge o comunque ritenuto opportuno;
- d. individua eventuali dipartimenti operativi o aree di attività della Fondazione;
- e. individua le attività diverse di cui al precedente articolo 4.1;
- f. istituisce, con propria deliberazione, gruppi di lavoro su specifiche attività o progetti, composti da personalità di comprovata esperienza e competenza in ambito non profit, accademico o culturale, determinandone la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento. Tali gruppi di lavoro operano esclusivamente con funzioni consultive e

propositive, senza incidere sulle competenze decisionali del Consiglio stesso;

- g. delibera sulle eventuali modifiche statutarie, salvo quelle inerenti allo scopo e alle finalità;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- i. nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale e il Segretario Amministrativo, determinandone il compenso, le qualifiche, i compiti, la natura e la durata dell'incarico.

8.11 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ad eccezione dei temi di cui alle lettere c., g., h., i., del precedente comma 8.10.

8.12 Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della riunione e delle materie da trattare, inviato per posta elettronica, certificata o meno, o con qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione o, in caso di motivata e comprovata urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Le riunioni del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e i membri dell'Organo di controllo, anche in video o teleconferenza.

8.13 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della riunione.

8.14 Il Consiglio di Amministrazione, nel caso delle elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti, è validamente costituito con la presenza dei tre quarti dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della riunione.

8.15 Il componente del Consiglio di amministrazione può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni componente può avere una sola delega.

8.16 Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi, ad eccezione

dell'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti per le quali si procede a scrutinio scrutinio segreto.

8.17 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli amministratori presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario della riunione, trascritto nell'apposito libro.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

8.18 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2007, non può essere attribuito alcun compenso.

8.19 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.20 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a titolo consultivo persone in grado di dare il proprio contributo qualificato per le attività e le iniziative della Fondazione.

ART. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

9.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e nomina avvocati.

9.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione intrattiene inoltre rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, ed altri organismi, anche al fine di

instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno a singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare al suo interno uno o più Vicepresidenti con funzioni esclusivamente vicarie del Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Di fronte a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente vicario farà piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il potere di rappresentanza conferito dal presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

9.5 Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione e sono rieleggibili a dette cariche per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi e comunque per una durata temporale totale non superiore a 8 (otto) anni.

ART 10

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

10.1 E' istituito un organo denominato Assemblea dei Sostenitori, composto da:

- 1) tutti gli associati dell'Associazione Dolomiti Emergency Onlus;
- 2) coloro che versano i contributi minimi annuali;
- 3) le persone fisiche o giuridiche ed enti senza personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione e partecipando a vario titolo alla sua vita, anche in forma non continuativa, ne fanno richiesta e vengono ammessi a farne parte dal Consiglio di amministrazione.

10.2 L'Assemblea dei Sostenitori ha funzione consultiva, rappresentativa e di indirizzo morale e culturale dell'identità della Fondazione, e può esprimere raccomandazioni non vincolanti in merito alle attività, ai programmi e alle priorità della Fondazione. Essa può esprimere pareri, proposte o raccomandazioni su temi di interesse generale, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa, purché non riguardanti profili gestionali o amministrativi vincolanti.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno il 10% dei sostenitori. La convocazione avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione. La riunione dell'Assemblea e le votazioni possono

svolgersi:

- in presenza, nel luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione,
- tramite strumenti di comunicazione telematica sincrona (es. videoconferenza),
- ovvero mediante consultazione scritta o votazione elettronica asincrona, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, partecipazione e accessibilità.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sostenitori sono adottate a maggioranza dei votanti e non vincolano la Fondazione.

La partecipazione all'Assemblea dei Sostenitori è gratuita e non comporta oneri o diritti patrimoniali. Essa non attribuisce la qualifica di associato o fondatore né alcuna partecipazione al patrimonio o agli utili della Fondazione.

Il presente Statuto non attribuisce all'Assemblea dei sostenitori la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui all'art. 8, non applicandosi l'art. 25, comma 3 del D Lgs 117/17.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

11.1 L'Organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto di trasformazione e, successivamente dal Consiglio di amministrazione. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, in quest'ultimo caso composto da tre membri effettivi, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile e ne sceglie il Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

11.2 L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, e può essere riconfermato. I membri dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Se si tratta di un organo collegiale, in caso di impedimento o di cessazione di un membro, per qualsiasi causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di amministrazione, il quale provvede a nominare i membri effettivi e supplenti necessari all'integrazione dell'Organo. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo vigila sul rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e attesta la conformità del bilancio sociale alle disposizioni di legge. I componenti dell'Organo di controllo possono compiere atti di ispezione e controllo in qualsiasi momento, anche individualmente, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari.

11.4 I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire cariche o incarichi all'interno della Fondazione, ad eccezione della carica di Revisore dei Conti di cui al successivo punto 11.5.

11.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.6 L'Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 12

VOLONTARI E LAVORATORI

12.1 La Fondazione opera attraverso propri dipendenti e collaboratori e il generoso apporto dei sostenitori e dei volontari.

12.2 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura per il perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto degli articoli 8, comma 3, lettera b) e 16 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra la Fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione

12.3 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo

a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

12.4 Ai volontari, assicurati ai sensi e con le modalità dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017, possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario previsti dall'articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo operante con la Fondazione.

ART. 13

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1 La Fondazione si estingue al verificarsi delle cause di estinzione previste dalla legge o per deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

13.2 Nella delibera di estinzione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che possono essere scelti anche tra gli amministratori uscenti.

13.3 Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in Italia nei settori di attività di cui al precedente articolo 3, esercitati dalla Fondazione, enti individuati dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

CLAUSOLA DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 15

NORME TRANSITORIE

In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, il primo Consiglio di Amministrazione successivo alla trasformazione è composto dai membri del Consiglio Direttivo di Dolomiti Emergency ONLUS in carica al momento dell'Assemblea Straordinaria in cui si delibera la trasformazione dell'Associazione in Fondazione e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2027.

F.to: Jacopo GABRIELI

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)